



COMUNICATO UFFICIALE N.456

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 29 Maggio 2024 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

1) RICORSO DEL CALCIATORE Marco CAPONE/PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L.

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 29.5.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Marco Capone del 15.3.2024, ricevuto a mezzo pec il 29.3.2024 e regolarmente notificato alla Paganese Calcio 1926 Srl in pari data (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio della Paganese Calcio 1926 Srl (nel termine perentorio prescritto dall'art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente chiamata nel procedimento,

PRESO ATTO

della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dal legale del calciatore;

VALUTATI

il ricorso e la documentazione allegata di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale del proprio difensore, all'udienza fissata;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ex art. 94 *ter* N.O.I.F. sottoscritto con la Paganese Calcio 1926 Srl nel quale è previsto, per la stagione sportiva 2022/2023 (con decorrenza dal 29.7.2022), un compenso lordo annuo forfettariamente determinato in euro 21.000,00.

Il sig. Capone, in particolare, ha dedotto che la società, nonostante egli avesse adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni, gli avrebbe corrisposto il minor importo di euro 18.900,00 e, conseguentemente, ne ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 2.100,00 lordi *"o alla maggiore e/o minor somma che si riterrà di giustizia"*.

All'udienza del 29.5.2024 il sostituto processuale nominato dal difensore del ricorrente si è riportato al ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

La C.A.E. ritiene fondato il ricorso considerato che la Paganese Calcio 1926 Srl non si è costituita in giudizio e, dunque, non ha contestato la debenza delle somme vantate dal sig. Capone, con la

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

conseguenza che la controversia non può che essere decisa sulla base dell'accordo economico, il quale offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la sua conclusione sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. Con riferimento al *quantum debeatur* si deve, invece, tenere conto dell'importo *medio tempore* corrisposto dalla società convenuta, nella misura dichiarata dal ricorrente nell'atto introduttivo. Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la Paganese Calcio 1926 Srl debba essere condannata al pagamento dell'importo di euro 2.100,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la Paganese Calcio 1926 Srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore del sig. Marco Capone dell'importo di euro 2.100,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla Paganese Calcio 1926 Srl di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Nicolo' DONIDA/MATERA FC S.S.D.

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 29.5.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Nicolò Donida dell'1.3.2024, ricevuto a mezzo pec l'11.4.2024 e regolarmente notificato alla Matera FC SSDARL il 3.3.2024 (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio della Matera FC SSDARL (nel termine perentorio prescritto dall'art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente chiamata nel procedimento,

PRESO ATTO

della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dal legale del calciatore;

VALUTATI

il ricorso e la documentazione allegata di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale del proprio difensore, all'udienza fissata;

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ex art. 94 *ter* N.O.I.F. sottoscritto con la Matera FC SSDARL nel quale è previsto, per la stagione sportiva 2022/2023 (con decorrenza dal

28.7.2022), un compenso lordo annuo forfettariamente determinato in euro 18.000,00, oltre il rimborso forfettario delle spese per vitto e alloggio convenuto in euro 8.000,00.

Il sig. Donida, in particolare, ha dedotto che l'associazione, nonostante egli avesse adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni, gli avrebbe corrisposto il minor importo di euro 24.200,00 e, conseguentemente, ne ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 1.800,00.

La resistente, prima dell'udienza, ha depositato – a mezzo posta elettronica – copia del bonifico istantaneo (di importo pari a quello domandato con il ricorso) effettuato in favore del sig. Donida il 28.5.2024, con conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere (circostanza, peraltro, confermata anche dal sostituto processuale, nominato dal difensore del calciatore, presente all'udienza del 29.5.2023).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, dispone l'incameramento della tassa versata dal sig. Nicolò Donida.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Ariel REINERO/A.S.D.SAN LUCA

La C.A.E. riunitasi in data 29.05.2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore ARIEL REINERO, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. alla società A.S.D. SAN LUCA e successivamente trasmesso a questa Commissione,

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola;

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione;

OSSERVA

quanto segue:

Il sig. ARIEL REINERO espone di aver sottoscritto apposito accordo economico con la A.S.D. SAN LUCA per lo svolgimento dell'attività sportiva per la stagione 2022/2023.

Il ricorrente ha ritualmente adito codesta Commissione con ricorso notificato per ottenere il pagamento delle somme previste dal predetto accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., il quale prevedeva un compenso annuo lordo di Euro 22.000,00.

Lo stesso espone di aver regolarmente svolto le prestazioni sportive e, ciononostante, la A.S.D. SAN LUCA avrebbe corrisposto il solo minor importo di € 19.555,56, ragion per cui l'odierno ricorrente risulterebbe creditore di € 2.444,44.

La A.S.D. SAN LUCA, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dal Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che la A.S.D. SAN LUCA non si è costituita in giudizio, con la conseguenza che può ritenersi pacificamente esistente il credito azionato, il quale risulta documentalmente provato per mezzo dell'accordo economico sottoscritto e regolarmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, dichiara la

contumacia della A.S.D. SAN LUCA, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. ARIEL REINERO della somma di Euro 2.444,44 (duemilaquattrocentoquarantaquattro/44), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del ricorrente regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Federico MUSSI/A.C.CITTA' DI CASTELLO SSD

La C.A.E. riunitasi in data 29.05.2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Federico Mussi, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 12.04.2024 alla società A.c. Città di Castello ssdarl ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente in proprio nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.c. Città di Castello ssdarl, militante nel campionato nazionale di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2022/2023 per un compenso annuo lordo di Euro 3.500,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 2.800,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della società medesima del residuo importo di Euro 700,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società A.c. Città di Castello ssdarl, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto in data 27.09.2022 e regolarmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società A.c. Città di Castello ssdarl, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Federico Mussi della somma di Euro 700,00 (settecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN

bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Paolo BRUGNANO/PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L.

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 30 aprile 2024 il sig. Paolo Brugnano, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la Paganese Calcio 1926 s.r.l., un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023.

In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere l'importo lordo di euro 7.000,00 in favore del calciatore a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico).

La associazione, ritualmente intimata a mezzo pec in data 21 marzo 2024, non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il minor importo di euro 6.300,00 dalla associazione e, ha chiesto la condanna della medesima al versamento dell'importo di euro 700,00 a saldo di quanto dovuto.

In data 29 maggio 2024 è stata udita la parte ricorrente, la quale ha insistito per l'accoglimento delle proprie richieste.

La Commissione

PRESO ATTO

letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione della associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della Paganese Calcio 1926 s.r.l.;

accertata l'esistenza del credito del sig. Paolo Brugnano, così come documento dall'accordo economico, così come indicato nella parte motiva;

VALUTATO

l'inadempimento incontestato quantificato euro 700,00, così come indicato nell'atto introduttivo del presente procedimento;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna Paganese Calcio 1926 s.r.l. al pagamento in favore del sig. Paolo Brugnano della somma di euro 700,00, da rifondersi osservando la disciplina fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla Paganese Calcio 1926 s.r.l. di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Mauro MARRAZZO/A.C.LOCRI 1909

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 29.05.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale

Flaminio 9, letto il ricorso del Calciatore MARRAZZO Mauro ricevuto a mezzo pec l'8.04.2024, regolarmente notificato alla A.C. LOCRI 1909

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della A.C. LOCRI 1909

VALUTATI

Tutti i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la A.C. LOCRI 1909, per la stagione sportiva 2022/2023, a fronte di un compenso globale lordo per la di Euro 2.000,00. Il ricorrente, in particolare ha dedotto di aver ricevuto la minor somma di Euro 400,00 pertanto, ha chiesto la condanna della A.C. LOCRI 1909 al pagamento della somma di € 1.600,00 per importo contrattuale non corrisposto, Euro 247,00 per spese di mediazione ed € 100,00 per rimborso tassa di reclamo. In particolare nel ricorso presentato oltre alle richieste economiche viene evidenziato come la A.C. LOCRI 1909 invitata dal ricorrente a mediare la lite non si sia presentata all'incontro del 19/03/2024 presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro. e che viceversa in data 22/07/2023 è stata consegnata al Sig. Mauro MARRAZZO una liberatoria da sottoscrivere con allegato un assegno datato 31/12/2023. Il ricorrente non ha mai ricevuto la somma, ne con assegno ne con altro strumento di pagamento tanto è che ora la cifra non pagata è oggetto del presente ricorso. La Commissione alla luce dei fatti come accertati dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza ed acclarata la fondatezza del ricorso ritiene che la A.C. LOCRI 1909 debba essere condannata al pagamento dell'importo precisato in udienza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la A.C. LOCRI 1909, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. MARRAZZO Mauro dell'importo di Euro 1.600,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per gli accertamenti di propria competenza.

Dispone altresì la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla A.C. LOCRI 1909 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente

comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia TROVATO/A.C.CITTA' DI CASTELLO SSD

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 29.05.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore TROVATO MATTIA ricevuto a mezzo pec il 11.05.2024;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il suo legale di fiducia, nonché della mancata costituzione della Società sopra citata;

VALUTATI

il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, nell'udienza del 29.05.2024, tramite il proprio legale;

OSSERVA

il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva il compenso lordo di euro 8.600,00, con decorrenza dal 12.01.2023 al 30.06.2023. Il ricorrente esponeva di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi contrattuali, ma riceveva dalla società la minor somma di euro 4.400,00, e lamentava di essere creditore dall'A.C. CITTA' DI CASTELLO S.S.D.A.R.L dell'importo complessivo di euro 4.1600,00.

Preliminarmente, va rivelato come sopra riportato, che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D, risultando ritualmente notificato il ricorso alla Società in data 21.02.2024 e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società A.C. CITTA' DI CASTELLO S.S.D.A.R.L, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la società_A.C. CITTA' DI CASTELLO S.S.D.A.R.L, in persona del legale *rappresentante p.t.*, al pagamento in favore del sig. TROVATO MATTIA di euro 4.160,00 (QUATTROMILACENTOSESSANTA) da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società_A.C. CITTA' DI CASTELLO S.S.D.A.R.L di comunicare al Comitato Regionale UMBRIA i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano NAVAS/S.S.D.CASARANO CALCIO SRL

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 29.05.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore NAVAS Gaetano ricevuto a mezzo pec il 29.03.2024, regolarmente notificato alla SSD CASARANO CALCIO SRL

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale (giusta delega depositata in atti) all'udienza dell'29.05.2024

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la SSD CASARANO CALCIO SRL, per la stagione sportiva 2022/2023, a fronte di un compenso globale lordo di euro 15.000,00 più euro 8.000,00 per rimborso spese forfetarie per vitto ed alloggio. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dalla SSD CASARANO CALCIO SRL la minor somma di euro 20.000,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna della SSD CASARANO CALCIO SRL al "*pagamento della somma di Euro 3.500,00*".

Non si è costituita in giudizio la SSD CASARANO CALCIO SRL

La Società ha fatto pervenire il 9 maggio 2024 la copia del bonifico di € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) effettuato a favore del calciatore NAVAS Gaetano.

Il sostituto processuale ha dichiarato che il calciatore NAVAS Gaetano ha ricevuto la somma richiesta.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti per le causali di cui in motivazione, preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere. Dispone altresì che la tassa reclamo versata venga incamerata.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Ekwalla DIOH/PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L.

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 26 marzo 2024, e proseguito alla CAE il 22 aprile 2024, il calciatore Ekwalla DIOH (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Perugia il 2 giugno 1999, ha esposto quanto segue:

- a. nella stagione sportiva 2022/2023 ha sottoscritto un accordo economico, con durata dal 10 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, con la Paganese Calcio 1926 SSD ARL (nel seguito, la Società) che prevede un compenso globale lordo di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00);
- b. il calciatore ha ricevuto dalla Società euro 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00), rimanendo, quindi, creditore di complessivi euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00).

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la Società al pagamento della somma di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) e che il ricorso venga discusso in pubblica udienza.

La Società non si è costituita in giudizio e dunque nulla può asserirsi in ordine all'an ed al quantum della pretesa del calciatore, che in assenza di controdeduzioni non può che essere ritenuta fondata.

La causa è venuta in discussione all'udienza del 29 maggio 2024.

Va rilevato infine che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Paganese Calcio 1926 SSD ARL a riconoscere al Sig. Dioh, come in epigrafe individuato, la somma di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
- ordina alla Paganese Calcio 1926 SSD ARL, di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Marco Di Lello

Pubblicato in Roma il 19 Giugno 2024

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente
Giancarlo Abete